



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 febbraio 2014
(OR. en)**

6223/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0037 (NLE)**

**ACP 19
COAFR 32
PESC 128
RELEX 99**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga la validità della decisione
2012/96/UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

che proroga la validità della decisione 2012/96/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ ("accordo di partenariato ACP-UE") e riveduto, da ultimo, a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010², in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE³, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 14.11.2010, pag. 3.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2002/148/CE¹ sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate misure appropriate. Da allora, queste misure appropriate sono state modificate e il loro periodo di applicazione è stato riveduto periodicamente.
- (2) Al fine di dimostrare l'impegno costante dell'Unione a favore del processo politico nell'ambito dell'accordo politico globale, il 7 agosto 2012 il Consiglio ha deciso di prorogare la validità della decisione 2012/96/UE² e di sospendere, per un periodo di 12 mesi, l'applicazione delle "misure appropriate" che limitano la cooperazione con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE. Il 9 agosto 2013, con decisione 2013/428/UE³, il Consiglio ha prorogato ulteriormente, fino al 20 febbraio 2014, la validità della decisione 2012/96/UE, pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.

¹ Decisione 2002/148/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64).

² Decisione 2012/96/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che adatta e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate inizialmente adottate con la decisione 2002/148/CE che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 47).

³ Decisione 2013/428/UE del Consiglio, del 9 agosto 2013, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 36).

- (3) In linea con l'accordo del Consiglio di continuare a promuovere la piena applicazione delle disposizioni fondamentali della costituzione dello Zimbabwe del 2013 e delle raccomandazioni rimanenti degli osservatori internazionali e interni in merito alle riforme elettorali a seguito delle elezioni di luglio 2013, è opportuno prorogare ulteriormente la validità della decisione 2012/96/UE pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.
- (4) L'Unione può rivedere la presente decisione in qualsiasi momento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione 2012/96/UE e delle misure appropriate ivi contenute è prorogata. La decisione 2012/96/UE cessa di produrre effetti il 1° novembre 2014.

L'applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2012/96/UE rimane sospesa. Esse sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
